

PATRIMONIO E TRUST

Trust “liquidatorio”: la tassazione dipende dall'attribuzione del residuo

di Angelo Ginex

In data 11 agosto 2021 l'Amministrazione finanziaria aveva posto in pubblica consultazione la **bozza di circolare** riguardante la **disciplina fiscale dei trusts**, consentendo ai soggetti interessati di poter inviare le proprie osservazioni e proposte di modifica o di integrazione fino al successivo 30 settembre.

Valutate le osservazioni e proposte trasmesse dai vari operatori del diritto, ai fini di un eventuale recepimento nella versione definitiva della circolare, a distanza di più di un anno, in data **20 ottobre 2022** l'Amministrazione finanziaria ha pubblicato la [circolare 34/E/2022](#), con l'intento di fornire chiare **indicazioni in materia di fiscalità diretta e indiretta dei trusts**.

Tra gli altri chiarimenti, si segnalano quelli intervenuti in materia di **trust “liquidatorio” o “di garanzia”**.

Come noto, nella pratica si riscontrano spesso **trusts di scopo**, i quali, a differenza dei c.d. **trusts familiari** che generalmente **individuano beneficiari con finalità successorie**, sono invece **privi di soggetti beneficiari** delle attribuzioni, in quanto i **beni segregati** in **trust** sono utilizzati dal **trustee** per realizzare lo **scopo del trust**, non coincidente con l'attribuzione dei beni ai beneficiari.

Sono **trusts di scopo**, per l'appunto, quelli di tipo **“liquidatorio” o “di garanzia”**, i quali sono istituiti con l'intento di **estinguere o garantire un debito** del soggetto disponente nei confronti dei propri creditori o dei creditori della società dallo stesso partecipata.

Ebbene l'Amministrazione finanziaria ha precisato che **anche in questo caso trova applicazione il recepimento dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione** (cfr., *ex multis* [Corte di Cassazione, ordinanza n. 24154 del 30.10.2020](#); [ordinanza n. 24153 del 30.10.2020](#)). Per l'effetto devono ritenersi superate le indicazioni fornite dalla stessa Amministrazione con [circolare AdE 48/E/2007](#).

Ciò significa che **anche nel caso del trust di scopo di tipo “liquidatorio” o “di garanzia”**, l'**atto istitutivo e l'atto di dotazione sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, nonché alle imposte ipotecaria e catastale sempre in misura fissa**, laddove sussistano i relativi presupposti.

Con specifico riferimento al ***trust*** di garanzia, l'Amministrazione ha precisato che all'**atto istitutivo** troverà **applicazione l'imposta di registro in relazione alle "garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge"** nella misura dello **0,50 per cento**, assumendo quale base imponibile la **somma garantita**.

Si è ribadito altresì che le **operazioni di gestione compiute dal trustee** durante la vita del ***trust***, al fine di realizzarne gli scopi (quali, ad esempio, eventuali atti di acquisto o di vendita di beni), saranno soggette ad **autonoma imposizione**, secondo la natura e gli effetti giuridici che le caratterizzano, da esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto.

Infine, gli **atti** con cui verranno poste in essere le **attribuzioni del patrimonio** da parte del **trustee** verranno valutati anch'essi **caso per caso**, sulla base dei connessi effetti giuridici.

A titolo esemplificativo, l'Amministrazione finanziaria ha prospettato nella circolare in esame **due fattispecie di *trust* "liquidatorio"**.

Si consideri il caso del ***trust* "liquidatorio**" in cui, dopo la liquidazione dei beni segregati in *trust* (ad esempio, immobili e/o partecipazioni) ed il pagamento di eventuali debiti del disponente, una **parte del ricavato** della vendita dei beni medesimi dovesse residuare e l'**attribuzione** di tale residuo venisse effettuata **a favore di un soggetto terzo**, tale da determinare un **arricchimento** dello stesso.

In questa ipotesi, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione, **potrebbero verificarsi i presupposti per l'applicazione dell'imposta di donazione, in via marginale o residuale**.

Si consideri ora il diverso caso del ***trust* "liquidatorio**" in cui disponente e beneficiario coincidano e il **ricavato** (o il residuo) della vendita dei beni venga **attribuito al disponente medesimo**.

Nella specie, così come precisato dalla stessa Amministrazione, **l'imposta di donazione non trova invece applicazione per carenza del presupposto oggettivo** di cui all'[articolo 1 D.Lgs. 346/1990](#), mancando un trasferimento intersoggettivo di ricchezza.

In definitiva, quindi, appare evidente come ciò che rilevi, al fine di ritenere realizzato il **presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni**, è che si abbia un **trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale dei beni confluiti nel *trust* a favore del beneficiario**.